

A tutti i Clienti

## Circolare del 21/06/2021

## Oggetto: Investimenti 4.0, l'interconnessione non ostacola l'agevolazione

Con la risposta all'interpello n. 394 dell'8 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni sul **Credito d'imposta per gli investimenti 4.0**, ossia beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0.

In particolare, l'Agenzia, su parere tecnico reso dal Mise, ha approfondito il tema dell'**interconnessione tardiva** dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d'imposta successivi a quello di effettuazione dell'investimento ed entrata in funzione, chiarendo che il ritardo nell'interconnessione non fa perdere l'agevolazione ma **produce solo lo slittamento del momento dal quale si può godere del beneficio**.

La "tardività" dell'interconnessione può essere dovuta dalla necessità dell'impresa di organizzare adeguatamente la propria infrastruttura informatica, indispensabile ad interconnettere il bene acquistato.

Viceversa, il ritardo nell'interconnessione del bene non può essere dovuto alla necessità di adeguarne le caratteristiche tecniche successivamente all'entrata in funzione, tramite modifiche o integrazione che permetterebbero allo stesso bene di essere in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa in un momento successivo alla sua entrata in funzione.

Dunque deve trattarsi di un bene che per godere dei benefici 4.0 deve possedere, nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti dalla normativa, specifiche caratteristiche intrinseche e tecnologiche, e che sia idoneo all'interconnessione sin dal momento dell'acquisto seppure quest'ultima avvenga in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in funzione del bene.

Infine, è opportuno ricordare che il mantenimento del diritto all'agevolazione dipende dal soddisfacimento di tutti i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni per l'intera durata dell'incentivo, dal momento che la trasformazione tecnologica e digitale prevista dal paradigma 4.0 comporta che l'impresa adotti effettivamente e costantemente tali modalità nello svolgimento della propria attività.

Per tale ragione, come ribadito anche dal Mise nelle valutazioni tecniche fornite nella risposta all'interpello di cui sopra, l'impresa beneficiaria è tenuta a documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione per l'intero periodo di fruizione del beneficio tramite una reportistica adeguata e sistematica.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio resta a Vostra completa disposizione.

Distinti Saluti